



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 742 c.nav.

Assunzione all'estero

All'assunzione all'estero di personale di volo, destinato a far parte di equipaggi di aeromobili nazionali, sovrintende l'autorità consolare.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quarto — Del personale aeronautico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-742-assunzione-all-estero/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it